



Autonome Provinz Bozen
Provincia autonoma di Bolzano
Provincia autonoma de Bulsan
SÜDTIROL • ALTO ADIGE

SCHEMA LETTERA DI INCARICO

Merano, 23.12.2025

Redatto da:

Mary Cava

@ (pec)

Rosso: parti da scegliere

Verde: istruzioni da togliere

INCARICO PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICO CONTABILE PER IL PERIODO 2026 - 2030

ID nr.

CUP nr.

CIG nr. _

La scuola prof.le per l'Artigianato, l'Industria ed il Commercio "G. Marconi" di Merano con annessa scuola prof.le per la Frutti-Viticultura e Giardinaggio di Laimburg, con sede legale in Merano, in persona della dott.ssa Palumbo Diana, C.F. PLMDNI72E54H501V, domiciliata per la sua carica a Merano, presso la sede della scuola, autorizzata ad impegnare legalmente e formalmente la scuola per il presente atto (di seguito "stazione appaltante")

premesse:

- che è stato scelto di procedere con affidamento diretto ai sensi dell'articolo 26, comma 4 della LP 16/2015 nei confronti della Vostra **impresa/società** (indicare forma di partecipazione dichiarata dall'operatore economico) giusta determina di data ;
- che all'affidamento di cui sopra è stato attribuito il codice identificativo gara (CIG)

Landesberufsschule für Handwerk, Industrie und Handel 'Guglielmo Marconi' Meran

Karl-Wolf-Straße 42, 39012 Meran
fp.marconi@schule.suedtirol.it
www.provinz.bz.it

Scuola professionale provinciale per l'artigianato, l'industria e il commercio 'Guglielmo Marconi' di Merano

Via Karl Wolf 42, 39012 Merano
fp.marconi@scuola.alto-adige.it
www.provincia.bz.it

Scora profesionala provinciala por l'artejanat, l'industria y le comerz 'Guglielmo Marconi' de Maran

Via Karl Wolf 42, 39012 Meran
fp.marconi@scuola.alto-adige.it
www.provincia.bz.it

- che in data _____ è stato richiesto sul Sistema Informativo Contratti Pubblici della Provincia Autonoma di Bolzano l'invio della cd. "offerta a portale"; (**ATTENZIONE: l'offerta a portale deve essere corrispondente o migliore al preventivo**) che è stata caricata nei termini prestabiliti;

Tutto ciò premesso la sopraindicata Dirigente della stazione appaltante

Incarica

con la presente lettera, _____ (impresa, RTI, consorzio), con sede legale in _____, Partita IVA (C.F.) _____, nella persona di _____ nato a _____ il _____, C.F. _____ nella sua qualità di _____, di seguito "affidatario" o "impresa" del servizio in oggetto.

L'incarico, disciplinato dai seguenti articoli, **viene accettato dall'operatore economico mediante sottoscrizione della presente e compilazione dell'accluso Allegato A1 (dichiarazione requisiti) e Allegato A1 (dichiarazioni aggiuntive).**

Articolo 1 - Oggetto dell'incarico

La stazione appaltante concede all'affidatario, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto del servizio di "Consulenza e assistenza tecnico contabile per il periodo dal 2026 al 2030", come da documentazione progettuale sottoelencata, preventivo del _____ e da **offerta dd. _____ caricata a portale** e allegati alla presente lettera di incarico che ne formano parte integrante e vincolante della stessa.

L'affidatario si impegna ad eseguire la prestazione integralmente ed a perfetta regola d'arte alle condizioni ivi riportate.

Articolo 2 - Disposizioni regolatrici

L'affidamento viene concesso dalla stazione appaltante ed accettato dall'affidatario sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalla presente lettera d'incarico e dai seguenti documenti allegati e richiamati in calce alla presente, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che ne formano parte integrante:

- Relazione tecnica semplificata

- Preventivo
- Offerta economica

Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante della presente lettera d'incarico, anche se a questa materialmente non allegati.

Per quanto non previsto o non richiamato nella presente lettera d'incarico e nella documentazione in allegato si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel Codice civile, nel Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 36/2023, nella LP n. 16/2015, nella LP n. 17/1993 nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia.

Articolo 3 – Ammontare dell'affidamento – termini di pagamento

Il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante all'affidatario per il pieno e perfetto adempimento dell'incarico, **comprensivo degli oneri per la sicurezza** è fissato in

€ , oltre IVA al 22% come prevista dalla legge.

comprensivi di ogni prestazione, spese generali, e quant'altro indicato nella relazione
progettuale semplificata

Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità, sarà effettuato secondo le scadenze e le modalità stabilite di seguito:

☐ **Alle seguenti scadenze: mensilmente o come si convienr**

Al fine di consentire all'Amministrazione il/i pagamento/i, l'appaltatore è tenuto all'emissione tempestiva della relativa fattura elettronica, completa di tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente e in regola con la disciplina in materia di tracciabilità dei pagamenti.

Le fatture dovranno essere inviate in forma elettronica tramite il Sistema - SDI con intestazione a:

Scuola prof.le per l'Artigianato, l'Industria ed il Commercio "G. Marconi" di Merano, via Karl Wolf 42 – 39012 Merano (BZ), codice fiscale: 91061050216, p. iva: 02941430213

Le fatture dovranno obbligatoriamente riportare i seguenti dati:

- codice univoco dell'ufficio **UFWK28**
- descrizione dell'incarico

- codice identificativo di gara (CIG) ed eventualmente CUP
- i dati relativi al conto corrente dedicato alle commesse pubbliche
- la dicitura “scissione dei pagamenti”

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente:

Banca:

IBAN:

Intestatario

L'affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato:

[in caso di subappalto altrimenti cancellare] L'affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all'ente committente ed al Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano delle notizie dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

È previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'amministrazione ai sensi dell'art. 49 comma 3 LP 16/2015 salvo diversa indicazione da parte del subappaltatore stesso. Nel caso in cui quest'ultimo abbia deciso che il corrispettivo venga pagato dall'appaltatore, l'amministrazione committente deve verificare, prima di procedere al pagamento di ciascuno stato di avanzamento, che l'appaltatore abbia già corrisposto quanto dovuto al subappaltatore per le prestazioni eseguite nello stato di avanzamento oggetto di pagamento, richiedendo idonea documentazione a comprova. In assenza di tale documentazione l'amministrazione committente procederà al pagamento diretto a favore del subappaltatore in sostituzione dell'appaltatore.

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire, **anche per il subappaltatore**, il documento unico di regolarità contributiva (DURC), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Articolo 4 - Durata - tempo utile per l'ultimazione della prestazione – penali – termini per il certificato di regolare esecuzione/verifica di conformità della prestazione – sospensione dell'esecuzione dell'incarico

Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell'apposizione dell'ultima firma digitale sulla presente lettera di incarico.

Il servizio dovrà essere svolto, nel **periodo dal 12/01/2026 al 31/12/2030**, prevalentemente in loco, presso la scuola prof.le per la l'Artigianato l'Industria ed il Commercio "G. Marconi" di Merano.

La penale pecuniaria per il ritardo nell'ultimazione del servizio è stabilita nella misura di euro per ogni giorno di ritardo. **(inserire la cifra costituente la penale pecuniaria giornaliera per ritardo. La penale per ogni giorno di ritardo è da fissare tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale (Art. 126, comma 1 d.lgs. 36/2023) ed è da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo. Non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.**

Il superamento dei termini di cui al presente articolo 3 per fatto dell'appaltatore può costituire titolo per la risoluzione del contratto e per la relativa richiesta di risarcimento danni.

È onere dell'affidatario comunicare alla stazione appaltante l'avvenuta ultimazione del servizio tramite invio di fattura. La verifica di regolare esecuzione della prestazione deve aver luogo entro 30 giorni dall'ultimazione della prestazione, salvo diverso termine ai sensi dell'art. Art. 125, comma 7 d.lgs. 36/2023.

In base all'art. 120 (comma 10) opzione di proroga e (comma 11) proroga tecnica nonchè art. 121 del Dlgs 36/2023 e in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che la fornitura o il servizio procedano utilmente a regola d'arte e che non siano

prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il RUP può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento del legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione del servizio e della fornitura. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Se l'appaltatore non è in grado di rispettare il termine di scadenza contrattuale è prevista anche la possibilità di chiedere la proroga alle medesime condizioni contrattuali sottoscritte. In entrambi i casi è necessaria una espressa richiesta da parte dell'appaltatore.

Articolo 5

Revisione prezzi

La clausola per la revisione prezzi ai sensi dell'art. 60 d.lgs. n. 36/2023 è la seguente:

I prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base degli indici sintetici elaborati dall'ISTAT con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

La revisione dei prezzi opera quando si verifica una variazione del costo della fornitura o del servizio in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo e l'adeguamento avviene nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire. Il monitoraggio della variazione dei prezzi avviene ogni trimestre; non può essere meno frequente dell'aggiornamento ISTAT relativo. L'indice ISTAT di riferimento è 109,80, e la voce monitorata è la [\[702\] Attività di consulenza gestionale](#).

Articolo 6

Obblighi dell'affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

L'affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

L'affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 119 d.lgs. 36/2023.

Articolo 7 Subappalto

Ipotesi Subappalto A

Il subappalto non è ammesso non avendo l'impresa dichiarato nell'allegato "A1- dichiarazioni aggiuntive" di voler subappaltare parte delle prestazioni.

Ipotesi Subappalto B

In relazione alla dichiarazione presentata nella procedura per l'affidamento dall'impresa circa le quote/parti della prestazione da subappaltare, indicate nell'allegato "A1-dichiarazioni aggiuntive", la stazione appaltante dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 119 d.lgs. 36/2023 ferma restando, ai sensi dell'art. 119, comma 1 d.lgs. n. 36/2023, l'inammissibilità del subappalto dell'importo complessivo del contratto, nonché di quanto prescritto nella documentazione progettuale/nel capitolato speciale d'appalto/in altra documentazione a corredo. L'affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione appaltante per la prestazione oggetto di subappalto. La stazione appaltante è sollevata da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto.

Il subappalto è ammesso solo previa autorizzazione della stazione appaltante.

L'esecutore si obbliga a risolvere tempestivamente i contratti di subappalto, qualora durante l'esecuzione degli stessi, vengano accertati dall'Amministrazione inadempimenti delle imprese subappaltatrici di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'Amministrazione; in tal caso l'esecutore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

In caso di inadempimento dell'esecutore agli obblighi di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione può risolvere il contratto principale, salvo il diritto al risarcimento del danno.

È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto dei lavori affidati.

L'autorizzazione al subappalto è sottoposta alle seguenti condizioni:

che il subappaltatore possieda i requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e sia in possesso dei requisiti dell' art. 94 d.lgs. n. 36/2023 (art. 119, co. 5 d.lgs. n. 36/2023);

che l'esecutore all'atto dell'offerta abbia indicato le parti di prestazione contrattuale che intende subappaltare (art. 119, co. 4 lett. c) d.lgs. 36/2023); in caso di variazioni e/o modifiche ex art. 48 LP n. 16/2015 in corso di esecuzione tale indicazione deve essere fatta all'atto dell'affidamento;

che almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, l'esecutore trasmetta contratto di subappalto presso la stazione appaltante contraente, in originale o in copia autentica (art. 119, co. 5 D.Lgs. n. 36/2023);

che almeno il 20% delle prestazioni oggetto di subappalto sia subappaltato a Piccole e Medie Imprese o che la diversa indicazione della soglia di cui sopra sia ritenuta ammissibile per le ragioni indicate dall'operatore economico in ragione dell'oggetto o delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento (art. 119, co. 2 D.Lgs n. 36/2023);

che non sussista nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti di cui alla normativa antimafia prevista dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni;

che l'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettano alla stazione appaltante contraente prima dell'inizio della prestazione contrattuale, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza se del caso (art. 119, co. 7 d.lgs. n. 36/2023);

che l'esecutore alleggi al contratto del subappalto o alla sua copia autentica la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto. (119 co. 16 d.lgs. 36/2023).

In mancanza della suddetta documentazione, il subappalto non è concesso.

Articolo 8

Garanzia definitiva ex art. 36 LP 16/2015

Per affidamenti diretti il cui importo stimato a base dell'affidamento sia inferiore a 40.000 euro (al netto di IVA) non è dovuta alcuna garanzia.

oppure

GARANZIA DEFINITIVA art. 36 LP 16/2015: (Se il valore stimato a base dell'affidamento in oggetto è pari o superiore a 40.000 euro (al netto di IVA) ed inferiore a euro 140.000 (al netto di IVA). L'impresa ha presentato apposita garanzia definitiva per un importo di € sotto forma di **cauzione costituita in data** *(precisare se costituita in contanti, tramite pagamento elettronico (PagoPA), in assegni circolari o in titoli di debito di debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, come previsto dall'art. 106 richiamato dall'art. 117,*

co.1 d.lgs. n. 36/2023) o di fideiussione (precisare se bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari, **ex art. 106, comma 3 d.lgs. n. 36/2023)** emessa in data _____ dalla Società _____ (Allegato _____);

Articolo 9

Ulteriori obblighi e responsabilità dell'affidatario

L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.

L'affidatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 94 d.lgs. 36/2023.

L'affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose della stazione appaltante, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne la stazione appaltante da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

(facoltativa) A tal riguardo l'affidatario ha stipulato apposita polizza assicurativa n. _____ in data _____, per rischi di esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. L'impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il predetto massimale.

Articolo 10

Controlli e clausola risolutiva ex art. 32 LP n. 16/2015

[Procedure online: Attenzione! Vale solo per gli albi/elenchi di cui all'art. 32, c. 1 LP n. 16/2015. Non vale ad esempio per l'indirizzario presente su Bandi-Alto Adige.]

L'operatore economico è obbligato a rendere le dichiarazioni sul possesso dei requisiti così come proposte negli allegati messi a disposizione dalla stazione appaltante prima della stipula del contratto. È inoltre obbligo dell'operatore economico, in caso di richiesta da parte della SA, autorizzare la stazione appaltante all'utilizzo del FVOE 2.0 per poter accedere a tale sistema per un eventuale controllo dei requisiti in caso di fondato dubbio.]

Ai sensi dell'art. 32, comma 1 per gli affidamenti relativi a servizi e forniture di importo stimato inferiore a 140.000 euro, espletate con l'utilizzo degli strumenti elettronici, i controlli relativi alle

dichiarazioni di possesso dei requisiti di partecipazione non vengono effettuati, ma rimane salva la facoltà della stazione appaltante in caso di fondati dubbi di procedere ai controlli.

oppure

[Procedure con utilizzo del mero indirizzario]

Per gli affidamenti relativi a **servizi e forniture**, espletate **senza l'utilizzo degli specifici strumenti elettronici indicati nell'art. 32, comma 1 LP n. 16/2015**, i controlli relativi alle dichiarazioni di possesso dei requisiti di partecipazione degli affidatari **vengono effettuati dalla stazione appaltante prima della stipula di ogni contratto tramite il sistema FVOE 2.0.**

È obbligo dell'operatore economico autorizzare la stazione appaltante all'utilizzo del FVOE 2.0 per poter accedere a tale sistema per il controllo dei requisiti.

In caso di mancato possesso dei requisiti di partecipazione si procederà con la risoluzione del contratto, escussione dell'eventuale garanzia definitiva e segnalazione del fatto alle autorità competenti.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte della stazione appaltante all'affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva.

In caso di false dichiarazioni si applica quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000 art. 76.

Articolo 11

Spese di contratto, imposte, tasse trattamenti fiscali

Sono a carico dell'affidatario tutte le eventuali spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto che resta a carico della stazione appaltante.

Articolo 12

Documenti soggetti all'imposta di bollo a carico dell'appaltatore

Il valore massimo del corrispettivo (comprese ad esempio opzioni, proroghe, quinto d'obbligo), al netto dell'IVA, del presente contratto è superiore a 40.000 euro e quindi, ai sensi dell'art.18n comma 10 del D.lgs. n. 36/2023, l'appaltatore assolve una tantum il pagamento dell'imposta di bollo al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso.

L'imposta di bollo relativa al presente contratto è commisurata ad un corrispettivo massimo contrattuale di al netto dell'IVA, a prescindere da quanto esposto nel precedente art. 3, ed in base alla tabella contenuta nell'allegato I.4 del D.lgs. n. 36/2023 è pari a

Il pagamento dell'imposta ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tabella A Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Articolo 13

Risoluzione del contratto

Per la risoluzione del contratto trovano applicazione l'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte della stazione appaltante all'affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010.

Articolo 14

Foro competente

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione di cui all'articolo 212 del D.lgs. 36/2023, tutte le controversie tra la stazione appaltante e l'affidatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Bolzano.

È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo all'art. 213 del d.lgs. n. 36/2023.

Articolo 15

Normativa e disposizioni di riferimento

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute negli Allegati al D.lgs. n. 36/2023, nonché nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 36/2023 e nella L.P. n. 16/2015, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

Articolo 16

Approvazione specifica

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile le seguenti clausole: art. 4 - Durata - tempo utile per l'ultimazione della prestazione – penali – termini per il certificato di regolare esecuzione/verifica di conformità della prestazione – sospensione dell'esecuzione del contratto; art. 10 – Controlli e clausola risolutiva ex art. 32 LP 16/2015; art. 14 - Foro competente.

Articolo 17

Requisiti

Con la sottoscrizione della presente lettera d'incarico, l'affidatario **dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'articolo 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023**, di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, nonché **consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.**

La presente lettera d'incarico dovrà essere sottoscritta digitalmente dall'affidatario e restituita via PEC alla scuola, all'indirizzo fp.marconi@pec.prov.bz.it **entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento.**

Allegati

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non materialmente allegati allo stesso e conservati presso la stazione appaltante:

relazione/progetto semplificato

decisione di affidamento dd.

Offerta economica: Preventivo/offerta caricata a portale

(lasciare per importi stimati superiori a 40.000 euro) **Garanzia definitiva n. dd. emessa da (da inviare unitamente alla presente lettera di incarico);**

Dichiarazione del possesso di requisiti di partecipazione (**Allegato A1 dichiarazione requisiti e Allegato A1 dichiarazioni aggiuntive**) debitamente compilato e firmato digitalmente e da inviare unitamente alla presente lettera di incarico);

Merano, data

Per la stazione appaltante:
Dirigente dell'ente
Dott.ssa Palumbo Diana
(sottoscritto con firma digitale)

Luogo, data

Per l'affidatario:

(sottoscritto con firma digitale)

Landesberufsschule für Handwerk, Industrie und
Handel 'Guglielmo Marconi' Meran

Karl-Wolf-Straße 42, 39012 Meran
fp.marconi@schule.suedtirol.it
www.provinz.bz.it

Scuola professionale provinciale per l'artigianato,
l'industria e il commercio 'Guglielmo Marconi' di
Merano

Via Karl Wolf 42, 39012 Merano
fp.marconi@scuola.alto-adige.it
www.provincia.bz.it

Scora profesionala provinziála por l'artejanat,
l'industria y le comerz 'Guglielmo Marconi' de
Maran

Via Karl Wolf 42, 39012 Meran
fp.marconi@scuola.alto-adige.it
www.provincia.bz.it

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Informazioni ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Titolare del trattamento dei dati personali è la Scuola prof.le per l'Artigianato, l'Industria ed il Commercio "G. Marconi" di Merano, nella persona della Dirigente scolastica pro tempore dott.ssa Palumbo Diana, via Karl Wolf 42, 39012 Merano, e-mail: fp.marconi@scuola.alto-adige.it PEC: fp.marconi@pec.prov.bz.it

Responsabile della protezione dei dati (RPD) è la società PKF GODOLI RAS SRL, con sede in via Guido Reni 2/2-40125, Bologna (e-mail pkfgodoliras@legalmail.it), nella persona di Fabrizio Bulgarelli.

Finalità del trattamento: I dati forniti saranno trattati da personale autorizzato dalla Dirigente scolastica/dal Dirigente scolastico, anche in forma elettronica, per le finalità istituzionali connesse al procedimento amministrativo di acquisto di beni e servizi da parte di questo istituto scolastico.

Conferimento dei dati: il conferimento dei dati richiesti è imprescindibile per la conclusione dei contratti e l'affidamento degli incarichi. L'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta il mancato perfezionamento o mantenimento dei contratti.

Base giuridica: La base giuridica del trattamento è costituita dalla legge provinciale n. 16 del 17 dicembre 2015 (Disposizioni sugli appalti pubblici), dalla LP n. 17 del 22 ottobre 1993 (Disciplina del procedimento amministrativo) e dal D.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).

Comunicazione e destinatari dei dati: I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati per gli adempimenti degli obblighi di legge nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e comunque in stretta relazione al procedimento amministrativo avviato (per es. inserimento in piattaforme statali ad utilizzo obbligatorio).

Diffusione: Laddove la diffusione dei dati sia obbligatoria per adempiere a specifici obblighi di pubblicità/pubblicazione previsti dall'ordinamento vigente, rimangono salve le garanzie previste da disposizioni di legge a protezione dei dati personali che riguardano l'interessato/l'interessata.

Durata: I dati verranno conservati per il periodo necessario ad assolvere agli obblighi di legge vigenti in materia fiscale, contabile, amministrativa e cioè per 10 anni (ai sensi del Piano di conservazione e scarto per le scuole).

Processo decisionale automatizzato: Il trattamento dei dati non è fondato su un processo decisionale automatizzato

Diritti dell'interessato: In base alla normativa vigente l'interessato/l'interessata ottiene in ogni momento, con richiesta, l'accesso ai propri dati; qualora li ritenga inesatti o incompleti, può richiederne rispettivamente la rettifica e l'integrazione; ricorrendone i presupposti di legge opporsi al loro trattamento, richiederne la cancellazione ovvero la limitazione del trattamento. In tale ultimo caso, esclusa la conservazione, i dati personali, oggetto di limitazione del trattamento, potranno essere trattati solo con il consenso del/della richiedente, per l'esercizio giudiziale di un diritto del Titolare, per la tutela dei diritti di un terzo ovvero per motivi di rilevante interesse pubblico.

Rimedi: In caso di mancata risposta entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta, salvo proroga motivata fino a 60 giorni per ragioni dovute alla complessità o all'elevato numero di richieste, l'interessato/l'interessata può proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati o inoltrare ricorso all'autorità giurisdizionale.